

Proponente: 66.A
Proposta: 2022/263

del 27/05/2022



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1003

del 30/05/2022

RIGENERAZIONE E QUALITÀ URBANA

Dirigente: IORI Arch. Elisa

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA RIMOZIONE DEI VINCOLI GRAVANTI SU ALLOGGIO IN FABBRICATO RESIDENZIALE REALIZZATO IN AREA CEDUTA IN PROPRIETÀ DAL COMUNE DI REGGIO EMILIA E COMPRESA NEL COMPARTO PEEP "FORESE – COMPARTO SESSO" DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA – VIA TAGLIAVINI.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- la Legge 22.10.1971, n. 865, all'art. 35, ha previsto la possibilità di realizzare fabbricati di edilizia economica e popolare (PEEP) attraverso l'esproprio, da parte dei Comuni, delle aree appositamente individuate con successiva alienazione ad imprese costruttrici, cooperative di abitazione e persone fisiche, utilizzando due alternativi strumenti giuridici: la cessione della proprietà dell'area o la sola concessione dell'area in diritto di superficie per un periodo di tempo determinato (max. 99 anni);
- il Comune di Reggio Emilia ha dato seguito alla suddetta normativa, stipulando numerose convenzioni urbanistiche PEEP, sia per aree concesse in diritto di superficie (con durata di 99 anni) che per aree cedute in piena proprietà;
- la Legge 17.2.1992, n. 179 (c.d. "Ferrarini-Botta") ha disposto l'abrogazione dei commi 15-19 dell'art. 35 della L. 865/1971, ovvero dei commi che disciplinavano i vincoli di commerciabilità gravanti sui fabbricati realizzati su aree PEEP cedute in proprietà;
- le leggi finanziarie a partire dalla Legge 549/1995 fino al definitivo assetto normativo contenuto nella Legge 448/1998 art. 31, commi 45 e ss. hanno introdotto la possibilità per i Comuni che avevano stipulato convenzioni PEEP e per i soggetti divenuti proprietari degli alloggi costruiti sulle aree PEEP, di dar corso al c.d. "riscatto" dell'alloggio PEEP, inteso come trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà ed eliminazione dei vincoli di commerciabilità gravanti su tali tipologie di immobili;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 28913/71 del 19.11.1999 sono stati approvati gli adempimenti richiesti dalla legge 448/1998 (art. 31, commi 45 e ss.) per consentire la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e la rimozione dei vincoli di commerciabilità degli alloggi derivanti dalle convenzioni PEEP;
- in particolare, con la suddetta deliberazione consiliare:
 1. fu demandata all'allora Servizio Patrimonio la gestione della procedura di trasformazione dei diritti di superficie sugli alloggi PEEP in piena proprietà, con la contestuale rimozione dei vincoli di commerciabilità gravanti sui medesimi alloggi;
 2. invece, la concreta attuazione della procedura di svincolo degli alloggi PEEP in proprietà (derivanti da convenzioni stipulate prima dell'entrata in vigore della sopracitata Legge 179/1992) rimaneva di fatto indefinita, sia per quanto riguarda la tempistica di attivazione, che per quanto riguarda l'attribuzione delle competenze gestionali.

Rilevato che:

- il Legislatore, al fine dichiarato "di agevolare il trasferimento dei diritti immobiliari" con l'art. 5, comma 3bis della Legge 12 luglio 2011, n. 106 ha inserito all'art. 31 della legge 448/1998 i commi 49-bis e 49-ter, prevedendo la possibilità di rimuovere i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione e del canone massimo di locazione con riferimento agli alloggi realizzati in virtù delle convenzioni PEEP, di cui all'articolo 35 della legge 865/1971, sia in diritto di superficie che in proprietà (per queste ultime, limitatamente alle convenzioni antecedenti alla legge 179/1992);
- la rimozione dei predetti vincoli è possibile dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del sopra citato art. 31 L. 448/1998;

- il Legislatore è nuovamente intervenuto su tale materia con la Legge n. 136 del 17.12.2018 (di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 119 del 23.10.2018) che ha modificato (con l'art. 25-undecies) i commi dell'art. 31 della L. n. 448/1998 riguardanti la procedura di rimozione vincoli introdotta nel 2011, in particolare sostituendo il comma 49-bis con una disposizione normativa che (però) condizionava la concreta determinazione del corrispettivo da pagare (ai Comuni e per la rimozione dei vincoli) alla emanazione di un apposito Decreto del M.E.F.;
- il Comune di Reggio Emilia, che era intenzionato ad introdurre una nuova procedura di "riscatto" che consentisse la rimozione vincoli di commerciabilità gravanti sugli alloggi PEEP in proprietà, ha ritenuto opportuno attendere l'emanazione del suddetto D.M., ciò che è avvenuto in data 28.09.2020, con il D.M. n.151 (pubblicato in G.U. n. 280 del 10.11.2020);
- a seguito di quanto sopra, il Comune di Reggio Emilia ha approvato la deliberazione di Giunta Comunale ID. n. 94 del 13.5.2021 avente ad oggetto "Procedura per la rimozione vincoli di commerciabilità dei fabbricati realizzati su aree PEEP in diritto di proprietà. Approvazione del criterio per individuare il corrispettivo dovuto al comune ex art. 31 comma 48 L. 448/1998 e relativo schema di convenzione per la rimozione dei vincoli gravanti sugli immobili.";
- con la suddetta delibera si è sostanzialmente disposto che nelle procedure di "riscatto" (inteso come eliminazione dei vincoli di commerciabilità) degli alloggi PEEP in proprietà (e tenuto conto che nel Comune di Reggio Emilia le relative convenzioni sono tutte antecedenti alla entrata in vigore della L.179/1992) non si applica il metodo di calcolo del corrispettivo di cui al sopracitato comma 49-bis, applicandosi (invece) quello di cui al comma 48 del medesimo art. 31, L. n. 448/1998.

Rilevato inoltre che:

- l'art. 22 bis della legge n.108 del 29.7.2021 (in vigore dal 31.7.2021) ha modificato la L. n. 448/1998, art. 31, nei commi che (relativamente agli alloggi PEEP) disciplinano la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e per la rimozione dei vincoli di commerciabilità previsti nelle originarie convenzioni PEEP, sia in diritto di superficie che in diritto di proprietà;
- in particolare, la suddetta Novella interviene su vari aspetti delle procedure di "riscatto", ma tra questi il più rilevante è quello riguardante il metodo di calcolo dei corrispettivi da pagare ai Comuni, in quanto:
 - a) viene riproposta nel c. 48 (in quanto vi era già nell'originario testo normativo del 1998) una norma in materia di espropri (ovvero, l'art. 5 bis, c. 1 del D.L. n. 333/1992, convertito con modificazioni in L. n. 359/1992, norma peraltro abrogata per dichiarata incostituzionalità nell'anno 2007) che, nella sua concreta applicazione di calcolo, porta al dimezzamento del valore venale dell'area (dimezzamento che va poi a sommarsi all'abbattimento del 40% del valore venale dell'area già previsto ad inizio del c. 48),
 - b) a conclusione delle indicazioni sul metodo di calcolo, vengono introdotti dei limiti massimi di importo, pari ad € 5.000,00 e € 10.000,00, applicabili a seconda della "superficie residenziale catastale delle unità immobiliari", il cui discrimine è la superficie di mq. 125;
- tuttavia, trattandosi di dettato normativo di non facile ed immediata lettura, per la cui applicazione pratica diviene necessario un approfondimento interpretativo da parte dei competenti uffici comunali, si è ritenuto opportuno sospendere le procedure di "riscatto" degli alloggi PEEP (sia in diritto di superficie che in diritto di proprietà), sino all'approvazione di specifico atto della Giunta Comunale che chiarisca l'interpretazione della Novella e (in attuazione della stessa) definisca il nuovo criterio

- di calcolo dei corrispettivi da pagare al Comune;
- i competenti Servizio comunali hanno svolto e condiviso l'analisi interpretativa della Novella, addivenendo alle seguenti conclusioni:
 - il richiamo all'art. 5 bis, comma 1 del D.L. n. 333/1992 (trattandosi di norma non più vigente, in quanto abrogata per incostituzionalità nel 2007) va inteso come scelta del Legislatore di ricorrere ad un criterio di calcolo uguale a quello contenuto nella suddetta norma abrogata, criterio che si sostanzia nel dimezzamento del valore venale dell'area;
 - aggiungendo poi l'ulteriore abbattimento del 40% (previsto all'inizio del comma 48), si arriva ad un abbattimento complessivo del valore venale dell'area del 70%;
 - con deliberazione di Giunta comunale ID. n. 189 del 21.10.2021, avente ad oggetto "Procedure di "riscatto" degli alloggi PEEP, sia in diritto di superficie che in diritto di proprietà. Definizione nuovo criterio di calcolo dei corrispettivi dovuti al comune di Reggio Emilia (ai sensi dell'art. 22 bis della legge n.108 del 29.07.2021) è stato approvato pertanto il prospetto, redatto dal Servizio amministrativo lavori pubblici e gestione del patrimonio, nel quale viene esposto il nuovo metodo di calcolo dei corrispettivi in oggetto ed in relazione al quale è opportuno precisare che, qualora il suddetto calcolo portasse a valori economici negativi, il Comune di Reggio Emilia non potrà restituire alcuna somma ai soggetti richiedenti il "riscatto", che potrà invece aver luogo con l'indicazione di un corrispettivo pari a € 0,00.

Premesso inoltre che:

con atto del Notaio Dr. Mario Nunnari, in data 1.4.1977 Rep. 82549/racc. 1675, registrato a Reggio Emilia in data 21.4.1977 al n. 2304 e ivi trascritto in data 9.6.1977 ai nn. 5690 di R.G. e 4511 di R.P. il Comune di Reggio Emilia ha ceduto a titolo oneroso alla Cooperativa Edificatrice a r. l. EDILNOVE di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, Via dei Gonzaga 179, iscritta nel Registro Società al n. 6658, la proprietà dell'area edificabile posta in Reggio Emilia, nel comparto PEEP di Villa Sesso, laterale via Ferri, e all'epoca identificata, al foglio 51, con i mappali 2621-45846-45847-45848-45849-45850 di complessivi ha 2.65.69, stipulando contestualmente convenzione ai sensi dell'art. 35 della legge n. 865/1971 per la realizzazione di n. 12 villette a schiera, un complesso di case in linea ed altri alloggi singoli o abbinati, per un totale complessivo di n. 41 alloggi di tipologia economico e popolare;

- sull'area sopra descritta venne realizzato dalla suddetta Cooperativa Edificatrice a r. l. EDILNOVE, a seguito di richiesta di concessione edilizia P.G. n. 2032/1977 del 3.3.1977, rilasciata in data 3.5.1977, con successiva variante in corso d'opera P.G. n. 21400/1977, rilasciata il 12.10.1978, anche il fabbricato civile a due alloggi, sito in Comune di Reggio Emilia, in via Tagliavini nn. 7 e 9; l'abitabilità per il fabbricato in oggetto venne rilasciata il 12.12.1978, con referto all'istanza P.G. n. 12964 del 27.6.1978;

- con successivo atto di assegnazione a ministero notaio dr. Guido Corradi in data 30.1.1979 rep. 7775/racc. 1301, registrato a Reggio Emilia in data 19.2.1979 al n. 2037 e ivi trascritto il 22.2.1979 al n. 2094 R.P. e al n. 2616 di R.G., si è provveduto all'assegnazione formale e definitiva delle unità immobiliari ai soci della Cooperativa Edificatrice a r. l. EDILNOVE di Reggio Emilia;

- i vincoli e gli obblighi contenuti nella predetta Convenzione originaria, a ministero notaio Dr. Nunnari, iRep. 82549/racc. 1675, dell'1.4.1977, sono stati trasferiti ai successivi aventi causa, assegnatari delle singole unità immobiliari e loro pertinenze;

Precisato che:

- su istanza in atti al P.G. n. 20994/1991 del 26.8.1991 di Cocconi Prospero venne rilasciata, in data 10.12.1991, concessione edilizia per cambio di destinazione d'uso di una parte di

soffitta in abitazione, per quanto attiene all'alloggio attualmente censito al fg. 22 part. 258 sub 6;

- successivamente con P.G. n. 3886 del 3.2.1995 è stata avanzata istanza di concessione edilizia in sanatoria e con P.G. n. 1142 del 12.1.2001 ne è stata richiesta attestazione, rilasciata il 19.1.2001.

Considerato altresì che:

- in particolare, con tale atto d'assegnazione del 30.1.1979 rep. 7775/racc. 1301, le unità immobiliari nel fabbricato civile a due alloggi, sito in Comune di Reggio Emilia, in via Tagliavini nn. 7 e 9, con annesse pertinenze, allora censite al foglio 51 mapp. 48142 (già 2621 AD) e attualmente censite nel Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 22 particella 258 sub 4 (alloggio ZC 2 cat. A/2 cl. 2), particella 258 sub 5 (alloggio ZC 2 cat. A/2 cl. 2), particella 258 sub 3 (autorimessa cat. C/6 cl. 5) in conformità alle risultanze catastali, sono state trasferite in piena proprietà dalla Cooperativa Edificatrice a r. l. EDILNOVE di Reggio Emilia come segue:

- ai sigg.ri COCCONI Prospero per 2/3 e COCCONI Augusto per 1/3 per quanto attiene al sub 4,
- ai sigg.ri COCCONI Gilberto per 2/3 e COCCONI Augusto per 1/3 per quanto attiene al sub 5,
- ai sigg.ri COCCONI Prospero, COCCONI Augusto e COCCONI Gilberto per 1/3 ciascuno per quanto attiene al sub 3;

- per quanto attiene la particella 258 sub 6 del foglio 22 (alloggio ZC 2 cat. A/3 cl. 4), derivato dal sopra citato cambio di destinazione d'uso parte soffitta in abitazione, in atti con P.G. n. 20994/1991, la proprietà risultava suddivisa per 1/3 ciascuno ai sigg.ri COCCONI Prospero, COCCONI Augusto e COCCONI Gilberto;

- successivamente tali unità immobiliari sono pervenute, a seguito di successione ai sigg.ri IOTTI Rosanna, COCCONI Gilberto, COCCONI Barbara e COCCONI Mirco nelle seguenti proporzioni:

- (alloggio) particella 258 sub 4 (ZC 2 cat. A/2 cl. 2) Cocconi Gilberto per quota di 1/6, Cocconi Barbara per quota di 10/36, Cocconi Mirco per quota di 10/36, Iotti Rosanna, per quota di 5/18;
- (alloggio) particella 258 sub 5 (ZC 2 cat. A/2 cl. 2) Cocconi Gilberto per quota di 5/6, Cocconi Barbara per quota di 2/36, Cocconi Mirco per quota di 2/36, Iotti Rosanna, per quota di 1/18;
- (alloggio) particella 258 sub 6 (ZC 2 cat. A/3 cl. 4) Cocconi Gilberto per quota di 1/2, Cocconi Barbara per quota di 2/12, Cocconi Mirco per quota di 2/12, Iotti Rosanna, per quota di 1/6;
- (autorimessa) particella 258 sub 3 (cat. C/6 cl. 5) Cocconi Gilberto per quota di 1/2, Cocconi Barbara per quota di 2/12, Cocconi Mirco per quota di 2/12, Iotti Rosanna, per quota di 1/6.

Dato atto che:

- l'art. 31, comma 46, legge 23 dicembre 1998 n. 448 prevede la possibilità di sostituire le convenzioni già stipulate a norma dell'art. 35 legge 865/1971 con la convenzione di cui all'art. 18 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico in materia edilizia) (norma che con effetto dal 30 giugno 2003 ha sostituito l'art. 8 legge 10/1977, espressamente richiamato nel suddetto comma 46) e ciò alle seguenti condizioni:

- per una durata di venti anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie e quella di stipulazione della nuova convenzione;
- per un corrispettivo per ogni alloggio edificato calcolato ai sensi del comma 48 del medesimo art. 31 legge 448/1998.

Atteso che:

- in data 4.4.2022 con istanza via pec assunta in atti municipali al P.G. n. 81180, è stata presentata da parte degli attuali proprietari sigg.ri IOTTI Rosanna, COCCONI Gilberto, COCCONI Barbara e COCCONI Mirco la richiesta al Comune di Reggio Emilia di rimozione dei vincoli di commerciabilità gravanti sulle unità immobiliari sopra identificate, derivanti dalla convenzione PEEP sopraccitata;
- sono trascorsi oltre cinque (5) anni dalla data del primo trasferimento decorrenti dalla data dell'atto notarile di trasferimento della piena proprietà dell'immobile in oggetto e pertanto sussistono i presupposti ai sensi della normativa sopra citata per la rimozione dei vincoli;
- relativamente alle unità immobiliari di cui trattasi, come sopra identificate, l'importo dovuto al Comune di Reggio Emilia ex art. 31 comma 48 L. 448/1998 è stato calcolato dal competente Servizio Amministrativo Lavori Pubblici e Gestione del Patrimonio in complessivi € 12.560,00 (Euro dodicimilacinquecentosessanta/00) con referto P.G. n. 100964 del 26.4.2022, allegato alla richiesta di svincolo P.G. n. 81180/2022 ai sensi delle vigenti normative sopra richiamate e tale importo è stato comunicato agli istanti con pec P.G. n. 105182 del 2.5.2022.

Dato atto inoltre che:

- risulta interamente versata alla Tesoreria del Comune di Reggio Emilia la somma di € 12.560,00 (Euro dodicimilacinquecentosessanta/00) in data 4.5.2022;
- tale somma verrà accertata sul pertinente capitolo in Entrata 8464 in sede di rendicontazione mensile del contributo di costruzione da parte del servizio Rigenerazione Urbana.

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla rimozione dei vincoli convenzionali di applicazione dei prezzi massimi di vendita e canoni di locazione e requisiti soggettivi, relativamente alle unità immobiliari con relativa pertinenza site in Comune di Reggio Emilia in via Tagliavini nn. 7 e 9, censite nel Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 22 particella 258 sub 4 (alloggio ZC 2 cat. A/2 cl. 2), particella 258 sub 5 (alloggio ZC 2 cat. A/2 cl. 2), particella 258 sub 6 (alloggio ZC 2 cat. A/3 cl. 4, a seguito di cambio di destinazione d'uso di una parte di soffitta in abitazione, in atti con PG 20994/1991), particella 258 sub 3 (autorimessa cat. C/6 cl. 5) come sopra descritto, mediante approvazione di apposito schema di convenzione da stipularsi tra il Comune di Reggio Emilia e i proprietari, come sopra identificati, sigg.ri IOTTI Rosanna, COCCONI Gilberto, COCCONI Barbara e COCCONI Mirco.

Precisato infine che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale ID. n. 45 del 29.3.2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2022 - 2024 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con successiva deliberazione di Giunta Comunale ID. n. .65 del 19.4.2022, immediatamente esecutiva, è stato approvato il PIANO DELLE PERFORMANCE 2022-2024, IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022 (art. 169 del D.Lgs. 267/2000) ed i relativi allegati;

- sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Visti:

- la Legge 22.10.1971 n. 865;
- la Legge 17.2.1992 n. 179;
- l'art. 31, comma 49-bis e ss. della L. 448/1998 e s.m.i (in particolare, come modificato dalla L.136/2018);
- l'art. 25-undecies della Legge 17.12.2018, n. 136;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 28.9.2020 n. 151;
- l'art. 22-bis della Legge 29.7.2021, n. 108;
- l'art. 59 dello Statuto Comunale;
- gli art. 107 e 163 (così come modificato dal D.Lgs. 126/2014) del D.Lgs. 267/2000;
- la deliberazione di Giunta Comunale ID. n. 186 del 27.9.2016;
- le deliberazioni di Giunta Comunale ID. n. 94 del 13.5.2021 e ID. n. 189 del 21.10.2021;
- il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi.

Richiamato l'atto P.G. n. 205694 del 10.12.2020, con il quale il Sindaco del Comune di Reggio Emilia, al fine di assicurare la funzionalità degli Uffici e dei Servizi Comunali attraverso il conferimento degli incarichi dirigenziali, sulla base dei criteri generali di cui all'art. 13 - Sezione A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, ha attribuito all'arch. Elisa Iori l'incarico della responsabilità del Servizio Rigenerazione Urbana;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni descritte in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate, l'allegato schema di convenzione, quale parte integrante dell'atto, da stipularsi fra il Comune di Reggio Emilia e i sigg.ri IOTTI Rosanna, COCCONI Gilberto, COCCONI Barbara e COCCONI Mirco, come in premessa identificati, per la rimozione dei vincoli convenzionali di applicazione dei prezzi massimi di vendita e canoni di locazione e requisiti soggettivi, derivanti dalla predetta convenzione a ministero Notaio Dr. Mario Nunnari, sottoscritta in data 1.4.1977 Rep. 82549/racc. 1675, registrata a Reggio Emilia in data 21.4.1977 al n 2304 e ivi trascritta in data 9.6.1977 ai nn. 5690 di R.G. e 4511 di R.P relativamente alle unità immobiliari con relativa pertinenza site in Comune di Reggio Emilia in via Tagliavini nn. 7 e , censite al NCEU di Reggio Emilia al Foglio 22 particella 258 sub 4 (alloggio), particella 258 sub 5 (alloggio), particella 258 sub 6 (alloggio, a seguito di cambio di destinazione d'uso di una parte di soffitta in abitazione, in atti con PG 20994/1991), particella 258 sub 3 (autorimessa);
2. di dare atto che, in sede di stipula della presente convenzione, fatta salva la sostanza del negozio così come configurato nel presente provvedimento, potranno essere inserite nell'atto tutte le eventuali indicazioni e precisazioni che si rendessero utili o necessarie a definire al meglio ed in ogni aspetto il negozio stesso, con facoltà di provvedere altresì, al fine di addivenire ad una più completa ed esatta indicazione delle aree, alla rettifica di eventuali errori intervenuti nella descrizione degli obblighi previsti in convenzione, nella individuazione e denominazione della controparte, nonché ad includere clausole d'uso o di rito, dando fin d'ora per approvate tali

precisazioni ed integrazioni, aggiunte e correzioni dovute a possibili errori, inesattezze ed omissioni contenute nel presente provvedimento;

3. di trasmettere il presente atto ai Servizi Comunali interessati per quanto di rispettiva competenza.

Si attesta che non sussistono in capo alla sottoscritta dirigente situazioni di conflitto d'interesse nell'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 6bis della Legge n. 241/1990.

**LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RIGENERAZIONE URBANA
Arch. Elisa Iori**